

## **TI\_GERICHTE 15.1997.00181 vom 17. Oktober 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-10-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1997.00181](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.00181)

FR: TI\_GERICHTE 15.1997.00181 du 17 octobre 1997

IT: TI\_GERICHTE 15.1997.00181 del 17 ottobre 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 15**

settembre 1997); che venuto a conoscenza dell'esistenza presso l'Ufficio dei registri di Lugano di tre cartelle ipotecarie al portatore gravanti in primo grado i fondi pignorati (le unità PPP n. \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, fondo base part. n. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_) e di valore nominale di fr. 350'000.-- (le prime due) rispettivamente di fr. 260'000.--, \_\_\_\_\_ ne ha chiesto al giudice il sequestro con istanza 17 settembre 1997; che pendente l'istanza di sequestro \_\_\_\_\_ con scritto 19 settembre 1997 ha chiesto all'UE di prendere in custodia le cartelle rispettivamente di fare ordine all'Ufficiale del registro fondiario di trattenere le stesse fino a ulteriore disposizione dell'UE (cfr. doc. R inc.n. \_\_\_\_\_); che contro il rifiuto opposto dall'UE alla sua richiesta, \_\_\_\_\_ ha dapprima introdotto a questa Camera un ricorso ex art. 17 LEF, poi ritirato con dichiarazione 25 settembre 1997 (cfr. inc. n. 15. 97.162); che ricevuto il decreto di sequestro 26 settembre 1997, che ha concesso il chiesto sequestro delle tre cartelle ipotecarie seppure con l'indicazione "purché il fondo gravato non sia già oggetto di pignoramento o sequestro", \_\_\_\_\_ ha presentato appello contro siffatta decisione, postulando la radiazione dalla stessa dell'indicazione sopra menzionata; che con decisione 17 ottobre 1997 la Camera di esecuzione e fallimento ha dichiarato irricevibile l'appello, trasmettendo la sua decisione e l'intero incarto a questa autorità per esame della questione della presa in custodia delle cartelle ipotecarie non sequestrate; che il Tribunale federale ha già avuto modo in diverse occasioni di esprimersi sulla questione della presa in custodia di titoli di pegno a nome del proprietario del fondo (rispettivamente di titoli di pegno al portatore in mano al proprietario del fondo), quando a seguito di precedente pignoramento del fondo gravato non si può procedere al loro sequestro o pignoramento (cfr. DTF 113 III 144 ss.; 104 III 15 ss.; 91 III 69 ss.); che in particolare è stata riconosciuta in principio la necessità di prendere in custodia siffatti titoli per la durata del pignoramento del fondo, salvo in alcuni casi specifici che qui non entrano in linea di conto (cfr. DTF 104 III 18s. cons.2d ), onde escludere che l'escusso ne possa disporre con conseguente pregiudizio dei creditori per i quali è stato già pignorato il fondo: dovesse infatti l'escusso cedere i titoli in proprietà o costituirli in pegno a favore di un terzo, il diritto di pegno da essi incorporato e fino ad allora soltanto virtuale diventerebbe reale, con corrispondente effettivo aggravio del fondo e conseguente diminuzione del suo valore (cfr. DTF 91 III 76 cons.3c/aa); che nel caso concreto le tre cartelle ipotecarie giacenti presso l'Ufficio del registro fondiario sono indicate come appartenenti all'escussa e proprietaria del fondo e questo è tuttora oggetto di precedente pignoramento; che pertanto non potendo essere sequestrate, le cartelle

costituiscono reale pericolo per gli interessi dei creditori partecipanti al pignoramento delle unità PPP, se le cartelle vengono lasciate nella disponibilità dell'escussa; che si impone quindi la loro presa in custodia in via supercautelare da parte dell'Ufficio esecuzione di Lugano quale misura ex art. 98 cpv. 3 LEF intesa ad assicurare la conservazione del substrato esecutivo determinato mediante il (precedente) pignoramento delle unità PPP nell'ambito della esecuzione n. \_\_\_\_\_; che resta riservato alle parti il diritto di essere sentite; Richiamato l'art. 98 LEF pronuncia: 1. E' fatto ordine in via supercautelare all'Ufficio esecuzione del Distretto di Lugano di prendere immediatamente in custodia nell'ambito dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ a convalida del sequestro n. \_\_\_\_\_ i seguenti titoli di pegno, che si trovano attualmente presso l'Ufficio del registro fondiario di Lugano: - Cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 350'000.-- gravante in primo grado il foglio PPP n. \_\_\_\_\_, fondo base part. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_, e costituita il 25 luglio 1995 (dg. n. \_\_\_\_\_); - Cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 350'000.-- gravante in primo grado il foglio PPP n. \_\_\_\_\_, fondo base part. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_, e costituita il 25 luglio 1995 (dg. n. \_\_\_\_\_); - Cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 260'000.-- gravante in primo grado il foglio PPP n. \_\_\_\_\_, fondo base part. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_, costituita il 25 luglio 1995 (dg n. \_\_\_\_\_), e ciò per tutta la durata del pignoramento delle unità PPP gravate dalle cartelle ipotecarie sopra menzionate. 2. Non si prelevano spese per questa decisione. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.